

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5977 del 26/11/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Aggiornamento determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 959 del 04/04/2014 Prot. Prov.le 36547/2014 intestata a FERRETTI S.P.A. relativa allo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 9/B, 11, 15 e Via Costiera n. 27/C
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6172 del 26/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Aggiornamento determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 959 del 04/04/2014 Prot. Prov.le 36547/2014 intestata a FERRETTI S.P.A. relativa allo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 9/B, 11, 15 e Via Costiera n. 27/C

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione n. 959 del 04/04/2014 Prot. Prov.le 36547/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via Bandiera n. 62 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 73082 e 73101 del 02/10/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì (FC), Via Ansaldo n. 9/b - 11”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/04/2014 con Atto Prot. Com.le 29551, aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-674 del 14/04/2020, rilasciata dal SUAP in data 22/04/2020;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, il “Nulla osta acustico” ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 445/1995.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 04/06/2021, acquisita al Prot. Com.le 60931 del 07/06/2021 e da Arpae al PG/2021/89523 del 08/06/2021, da FERRETTI S.P.A. nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 (modifica sostanziale);
- valutazione di impatto acustico (modifica sostanziale);
- autorizzazione allo scarico di acque industriali in pubblica fognatura (nuovo titolo abilitativo).

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Considerato che la modifica riguarda l'ampliamento dello stabilimento attualmente composto dai capannoni ubicati in via Ansaldo n.9/B e 11 e Via Costiera 27/C, mediante l'acquisizione di un nuovo stabilimento (Wally 2) adiacente allo stesso complesso produttivo sito al civico n° 15 di via Ansaldo;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 73027 del 07/07/2021 acquisita da Arpae al PG/2021/106539, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che, a seguito di concessione proroga, in data 10/09/2021 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 94815 e da Arpae al PG/2021/140587;

Viste le conclusioni istruttorie prodotte dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 26/11/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A;
- Nulla osta acustico condizionato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 445/1995: Atto Prot. Com.le 110015 del 20/10/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/161646, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato B;
- Autorizzazione allo scarico di acque industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 121178 del 18/11/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/177845, a firma della Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione n. 959 del 04/04/2014 Prot. Prov.le 36547/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via Bandiera n. 62 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 73082 e 73101 del 02/10/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì (FC), Via Ansaldo n. 9/b - 11.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/04/2014, successivamente aggiornata, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- introduzione dell'ALLEGATO C e Relative Planimetrie *“SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA”*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'oggetto della Determinazione n. 959 del 04/04/2014 Prot. Prov.le 36547/2014 è modificato come segue: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via Bandiera n. 62 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 73082 e 73101 del 02/10/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì (FC), Via Ansaldo n. 9/B, 11, 15 e Via Costiera n. 27/C.”*

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE la Determinazione n. 959 del 04/04/2014 Prot. Prov.le 36547/2014** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via Bandiera n. 62 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 73082 e 73101 del 02/10/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì (FC), Via Ansaldo n. 9/b - 11.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/04/2014 con Atto Prot. Com.le 29551, **come segue:**
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **introduzione dell'ALLEGATO C e Relative Planimetrie *“SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA”*, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **l'oggetto della Determinazione n. 959 del 04/04/2014 Prot. Prov.le 36547/2014 è modificato come segue: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via Bandiera n. 62 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 73082 e 73101 del 02/10/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì (FC), Via Ansaldo n. 9/B, 11, 15 e Via Costiera n. 27/C.”***
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione n. 959 del 04/04/2014 Prot. Prov.le 36547/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 959 del 04/04/2014 Prot. Prov.le 36547/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 959 del 04/04/2014 prot. n. 36547, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/04/14 P.G.N. 29551, successivamente aggiornata con determina dirigenziale di Arpa di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2020-1674 del 14/04/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/04/2020 P.G.N. 32849.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto la Ditta l'Azienda prevede, l'ampliamento dello stabilimento mediante l'acquisizione di un nuovo capannone (denominato Wally2), non ricompreso nello stabilimento attualmente autorizzato, ubicato in Via Ansaldo n. 15, adiacente a quelli esistenti in Via Ansaldo n. 9B, 11 e Via Costiera n. 27C, nel quale svolgere l'attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive di cui alla nuova emissione E1D "Aspirazione allestimento – Wally 2".

Oltre a quanto sopra, la modifica in oggetto prevede anche quanto di seguito riportato:

- variazione delle materie prime contenenti composti organici volatili;
- ridenominazione dei capannoni e relative emissioni;
- aumento della durata delle emissioni E1B (ex N. 1) "Aspirazione allestimento" (Via Ansaldo 9/B - MTG2), E1A (ex N. 1) "Aspirazione allestimento", E2A (ex N. 2) "Lavaggio attrezzature – ritocchi vetroresina" (Via Ansaldo 11 - MTG3) dalle attuali 8 h/g a 14 h/g, ed E3A (ex N. 3) "Saldatura" (Via Ansaldo 11 MTG3) dalle attuali 2 h/g a 14 h/g;
- per la nuova emissione E1D "Aspirazione allestimento" (Via Ansaldo 15 - WALLY2) e per le emissioni autorizzate E1B (ex N. 1) "Aspirazione allestimento" (Via Ansaldo 9/B - MTG2), E1A (ex N. 1) "Aspirazione allestimento" (Via Ansaldo 11 - MTG3) e E1C (ex N. 1) "Aspirazione allestimento" (Via Costiera 27/C - WALLY1), pur essendo presente un filtro a maniche con pressostato differenziale viene richiesto di effettuare i monitoraggi periodici anche per le Polveri (queste ultime tre emissioni erano precedentemente esentate dal monitoraggio periodico per tale inquinante);
- eliminazione delle emissioni autorizzate N. 2 "Lavaggio attrezzature manuali" (Via Ansaldo 9/B), N. 2 "Lavaggio attrezzature", N. 3 "Saldatura" (Via Costiera 27/C) e da IT2 a IT8 "Impianti termici civili - Via Costiera 27/C".

Trattandosi di un unico stabilimento la Ditta ha indicato altresì un consumo di materie prime complessivo delle attività svolte nei quattro capannoni.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/94566 del 16/06/2021 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che la ditta prevede un ampliamento dello stabilimento mediante l'acquisizione di un nuovo capannone, non ricompreso nello stabilimento attualmente autorizzato, ubicato in Via Ansaldo n. 15, adiacente a quelli esistenti in Via Ansaldo n. 9B, 11 e Via Costiera n. 27C, nel quale svolgere l'attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, ha richiesto al Comune di Forlì – Unità Pianificazione Urbanistica di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-

edilizia della nuova attività da svolgere nel nuovo capannone con gli strumenti urbanistici vigenti, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2021/111575 del 16/07/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2021/111580 del 16/07/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattandosi di un nuovo capannone, ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione per quanto di competenza, entro il 24 Agosto 2021, circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica e Edilizia Privata - Unità Pianificazione Urbanistica con nota PG 71383 trasmessa con PEC del 02/07/2021, acquisita al protocollo Arpae PG/2021/103845, ha fatto pervenire il proprio parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:

“...CONSULTATI

- gli elaborati presentati dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 60931 in data 04/06/2021);*
- la strumentazione urbanistica vigente, in particolare la corrispondente tavola P di RUE;*

VERIFICATO CHE

- che l'area sita in FORLÌ, VIA ANSALDO 15 (NUOVO STABILIMENTO FERRETTI SPA –WALLY2) catastalmente distinta al Foglio 188 PART. 586, risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come - Zona produttiva di completamento e qualificazione, sottozona D1.2 - art. 60 delle norme di RUE;*
 - che l'area risulta ricadere entro i perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*
 - che l'attività svolta dalla richiedente consiste in attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive.*
- SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Foglio 188 PART. 586, per l'attività svolta dalla richiedente”.*

Con nota PG/2021/168731 del 03/11/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

“Descrizione del ciclo produttivo e materie prime impiegate (Nuovo stabile di Via Ansaldo n. 15) denominato Wally 2

Presso il nuovo stabile di via Ansaldo, 15, sarà svolta l'attività di allestimento di imbarcazioni da diporto tramite assemblaggio su scafi e coperte in vetroresina (VTR) di semilavorati, macchinari e impianti di fornitura esterna (arredi in legno ed altri materiali, motori, impianto elettrico, impianto idraulico ecc.).

Il ciclo di produzione generale sarà il medesimo di quello già svolto nel capannone di via Costiera 27/c.

Il ciclo prevede l'allestimento di imbarcazioni da diporto a partire dallo scafo in vetroresina, prodotto da aziende terze o presso altre sedi aziendali, attraverso assemblaggio di componenti quali arredi, motori, servizi, impiantistica elettrica e meccanica ecc.

*La componentistica in legno viene rifinita con l'ausilio di macchine per la lavorazione meccanica del legno fisse collegate ad impianto di aspirazione centralizzato dotato di impianto di abbattimento costituito da filtro a tessuto. Tale impianto darà luogo ad un nuovo punto di emissione che verrà identificato come **E1D - Aspirazione allestimento - Wally2.***

L'azienda dichiara che, per quanto riguarda l'utilizzo di gelcoat, resine, catalizzatori, prodotti vernicianti, diluenti, solventi e adesivi, si tratta di attività manuali effettuate durante le attività di montaggio degli scafi con utilizzo di piccole quantità giornaliere.

Questi prodotti, in particolare gelcoat, resine, catalizzatori, prodotti vernicianti e diluenti, sono utilizzati per piccole attività di ritocco/ripristino che si rendono necessarie. Gli adesivi sono costituiti prevalentemente da siliconi o colle viniliche a basso o nullo tenore di COV.

Per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, potranno essere utilizzate le condotte flessibili **collegate all'impianto centralizzato predisposto E1D**, analogamente agli altri stabilimenti già autorizzati.

Nuova Emissione E1D - Aspirazione allestimento – Wally2. Nella nuova emissione verranno convogliate le aspirazioni provenienti da macchine per la lavorazione meccanica del legno oltre a lavorazioni di ritocco sugli scafi con gelcoat, resine, catalizzatori, prodotti vernicianti, diluenti, solventi e adesivi con utilizzo di ridotti quantitativi di dette sostanze.

Dal punto di vista normativo e tecnico le lavorazioni del legno rientrano nel punto 4.3.1 dei Criteri Criaer [... approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99...], che recita:

4.3.1 - LAVORAZIONI MECCANICHE IN GENERE: TRANCIATURA, MACINAZIONE, TRONCATURA, SPIANATURA, TAGLIO, SQUADRATURA, BORDATURA, PROFILATURA, BEDANATURA, ECC.

a) I gas polverulenti che si generano in queste fasi produttive devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA

(mg/m³)

Materiale particellare

10

In relazione alla D.G.R. 2236/09 si può fare riferimento al punto 4.5 - "Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)" per la quale si prevede un limite delle polveri pari a 10 mg/Nmc.

Sistema di abbattimento delle polveri

Il sistema di abbattimento previsto consiste in un filtro a manica che rispetta i requisiti previsti dall'allegato 3 dei criteri Criaer con una velocità di filtrazione pari a 0.03 m/s (portata volumetrica in emissione pari a 20.000 Nmc/h).

Nella stessa emissione vengono convogliate anche le emissioni prodotte da altre lavorazioni accessorie che possono essere captate attraverso sistemi mobili per consentire l'aspirazione localizzata degli inquinanti liberati.

Queste lavorazioni sono ritocco sugli scafi con gelcoat, resine, catalizzatori, prodotti vernicianti, diluenti, solventi e adesivi.

Dal punto di vista normativo e tecnico dette lavorazioni sono comprese nei punti dei Criteri Criaer seguenti:

Stratificazione

4.5.79 - IMPREGNAZIONE MANUALE NELLA LAVORAZIONE A STAMPO APERTO DI PRODOTTI A BASE DI RESINA POLIESTERE RINFORZATA (VETRORESINA)

a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

b) Le portate d'aria estratte, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da produrre e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti devono essere in rapporto diretto con una Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,4 - 0,6 m/s.

c) In tale lavorazione devono essere impiegate solo resine poliestere con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegate anche resine poliestere con contenuto di stirene superiore al 35% in massa ma in tal caso è obbligatoria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

d) I gas e i vapori che si generano in queste fasi produttive devono essere captati nel migliore modo possibile e convogliati in atmosfera;

e) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA

(mg/m³)

Materiale particellare

5

Sostanze organiche volatili 100 (*)

(*) Nel caso di adozione di impianto di abbattimento il limite di emissione delle sostanze organiche volatili e di eventuali altri inquinanti viene fissata di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

Stesura Gel-Coat

4.5.77 - APPLICAZIONE MANUALE DI RESINA PARZIALMENTE SOLIDIFICATA (GEL-COAT) NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINE)

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Le portate d'aria estratte, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da produrre e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti dovranno essere in rapporto diretto con una Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,4 - 0,6 m/s.
- c) I gas e i vapori che si generano in queste fasi produttive devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- d) In tale lavorazione devono essere impiegati prodotti con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegati anche prodotti con contenuto di stirene superiore al 35% in massa ma in tal caso è obbligatorio, prima dello scarico in atmosfera, il convogliamento dei gas e vapori estratti ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- e) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	10
Sostanze organiche volatili	100 (*)

(*) Nel caso sia necessaria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche, sotto forma di gas o vapori, il limite di emissione delle sostanze organiche volatili e di eventuali altri inquinanti viene fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

In generale quindi occorre prevedere limiti di emissione non esclusivi per la lavorazione del legno, comprendendo in particolare anche quello per le sostanze organiche che si sviluppano nelle lavorazioni accessorie afferenti alla stessa emissione.

Valutando pertanto la lavorazione con emissioni di sostanze organiche si valuta congrua l'applicazione del limite di emissione pari a 100 mg/Nmc per le SOV mantenendo il limite di 10 mg/Nmc per le polveri derivanti dalla lavorazione principale sul legno.

Sostanze Pericolose

Visionando le schede di sicurezza presentate sulle materie prime utilizzate non risulta l'utilizzo negli impianti e nelle aree di lavoro di sostanze o miscele organiche volatili classificate con le frasi di rischio H340, H350 e H360 indicate all'art 271 comma 7bis e H340, H350, H350i, H360D o H360F indicati nella parte 1 Allegato III degli allegati alla parte V del Dlgs 152/06.

Risposta al punto 5

Il pressostato differenziale deve essere mantenuto in perfetto stato di conservazione e di funzionalità e dovranno essere inviati il range di valori di perdita di carico ottimali per l'utilizzo del filtro a manica (necessari per la verifica del suo corretto funzionamento anche da parte degli organi di vigilanza).

Il mero controllo annuale in assenza di controlli periodici non è sufficiente per valutare le condizioni di funzionamento del filtro a manica, del suo eccessivo impacchettamento o della rottura delle maniche che lo costituiscono.

Proposta di limiti e prescrizioni

Emissione E1D: Aspirazione allestimento - Wally2

Portata	20.000 Nmc/h
Altezza	12 m

<i>Durata</i>	14 h/giorno
<i>Frequenza</i>	1
<i>Sezione</i>	0,45 m ²
<i>Impianto di abbattimento</i>	
<i>Inquinanti</i>	Concentrazione massima
<i>Materiale particellare</i>	10 mg/Nmc
<i>Sostanze Organiche Volatili</i>	100 mg/Nmc
<i>Frequenza monitoraggio</i>	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E1D ;*
- *provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E1D;*
- *mantenimento in perfetto stato di manutenzione il pressostato differenziale installato sul filtro a manica e comunicare il range di valori ottimali di DP per la verifica del funzionamento dell'impianto di abbattimento.*

Impianti termici di riscaldamento locali

Per il nuovo stabilimento (Wally2) non saranno presenti impianti termici, in quanto per il riscaldamento degli ambienti di lavoro e l'acqua calda sanitaria è presente il teleriscaldamento.

Risposta al punto 2 - modifiche quantitativi materie prime e valutazioni su art. 275 Dlgs 152/06

In relazione ai quantitativi di materie prime utilizzate, l'azienda ha dichiarato che si tratta di una ottimizzazione dei quantitativi di prodotti precedentemente utilizzati con il miglioramento, per l'utilizzo di utensili monouso con minore consumo di acetone. L'azienda conferma il non superamento delle soglie previste ai punti 1 "Rivestimento adesivo" e 10 "Pulizia di superficie" della Parte II dell'Allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Nel primo caso (Rivestimento adesivo) il consumo dichiarato è pari a 1.14 t/a (limite 5 t/a) mentre per la Pulizia di superficie i consumi ammontano a 1.788 t/a (limite 2 t/a).

Risposta al punto 3 - aumento delle ore lavorate nello stabilimento (4 stabili posti in Via Ansaldo n. 15, Via Ansaldo n. 9B, Via Ansaldo 11 e Via Costiera n. 27C) e valutazioni su art. 275 Dlgs 152/06

La situazione ambientale nell'intorno dell'area necessita di attenzione, essendo pervenute allo scrivente servizio esposti e lamentele riguardanti principalmente problematiche di inquinamento acustico e odorigeno. L'aumento delle ore di utilizzo degli impianti pertanto costituisce un elemento importante da valutare attentamente e apre anche nuove necessità legate all'applicazione di norme ambientali modificate per la matrice odori.

L'articolo 272bis del Dlgs 152/06 prevede che in presenza di segnalazioni di molestia olfattiva in concomitanza con presenza di insediamenti produttivi potenzialmente impattanti, possa essere intrapreso un percorso di valutazione che permetta la caratterizzazione dell'impatto degli insediamenti produttivi in quanto ad inquinamento odorigeno.

Facendo riferimento alle varie delibere e linee guida uscite emesse da varie regioni pertanto si valuta che, stante l'importanza emissiva e la presenza di potenziali ricettori interessati dalla problematica, sia necessario porre particolare attenzione a questa area territoriale in cui sono concentrate le attività della stessa ditta che potenzialmente possono indurre problematiche odorigene.

Si precisa però che lo stabilimento valutato in questa relazione non necessariamente costituisce la fonte principale di inquinamento odorigeno della ditta Ferretti (la quale ha un altro stabilimento sempre in via Ansaldo nel quale si effettua la produzione degli scafi in vetroresina) in quanto in esso vengono eseguiti principalmente lavori di allestimento con limitate operazioni di ritocco con resina poliestere.

Risposta al punto 4 e 6

Nessun elemento ostativo nel merito delle richieste.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi per il rilascio della presente modifica di AUA nel rispetto delle prescrizioni e limiti sopra riportati.

Si propone di inserire una specifica prescrizione in base alla quale, a fronte di segnalazioni di maleodoranze da parte di cittadini codesta SAC possa procedere a riesaminare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per prevedere la presentazione dello studio dell'impatto odorigeno indotto nell'area dai suoi impianti, così come previsto [dalla Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae.]."

Il Responsabile dell'endo-procedimento, con riferimento al valore limite per le Sostanze Organiche Volatili pari a 100 mg/Nmc proposto per la nuova emissione ED1 nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, ha considerato che nell'istruttoria tecnica non è stata presa in considerazione l'attività di applicazione di adesivi, diversamente da quanto valutato in precedenza per le emissioni esistenti già autorizzate E1A, E1B, E1C "Aspirazione allestimento" analoghe a questa nuova ED1. L'applicazione di adesivi trova un riferimento normativo nei Criteri del Criaer al punto 4.3.20 "Applicazione ed essiccazione di colle ed adesivi" e nell'Allegato 4.14 "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g" della D.G.R. 2236/2009 e smi, nei quali è fissato il valore limite pari a 50 mg/Nmc di Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale). Ai sensi di quanto stabilito all'art. 270 comma 7 del Dlgs 152/06 ed in analogia con quanto già autorizzato per E1A, E1B, E1C, si è ritenuto di applicare al punto di emissione E1D il valore limite per il parametro Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale) pari a 50 mg/Nmc derivante dall'applicazione di adesivi, più restrittivo rispetto al valore limite di 100 mg/Nmc derivante dalla lavorazione di vetroresina individuato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che le emissioni esistenti E1A, E2A, E1B, E1C e l'emissione nuova E1D saranno dotate di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha proposto di inserire nell'autorizzazione quanto segue:

- *"Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni esistenti E1A, E2A, E1B, E1C e sull'emissione nuova E1D devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 12."*

Il Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, non ha risposto alla richiesta di parere relativamente alle emissioni in atmosfera formulata con la nota PG/2021/111580 del 16/07/2021. Tenuto conto che occorre concludere il procedimento entro i termini stabiliti dalla normativa e che gli stessi sono prossimi alla scadenza, è stato necessario portare a termine l'istruttoria relativa all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera anche in assenza del parere dell'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì, Dipartimento di Sanità Pubblica.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere del Comune di Forlì e delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 08/04/14 P.G.N. 29551, successivamente aggiornata in data 23/04/2020 P.G.N. 32849, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Forlì in data 04/06/2021 P.G.N. 60931, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti

dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

MTG2 - VIA ANSALDO 9/B

EMISSIONI N. E3B, E4B – MENSA AZIENDALE

provenienti da impianti compresi alla lettera e) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

MTG3 - VIA ANSALDO 11

EMISSIONE N. IT2A – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (40 kW, a benzina)

proveniente da un impianto compreso alla lettera hh) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc per gli altri motori a quattro tempi
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

MTG2 - VIA ANSALDO 9/B

EMISSIONE N. IT1B – IMPIANTO TERMICO CIVILE (34,8 kW a metano)

MTG3 - VIA ANSALDO 11

EMISSIONE N. IT1A – IMPIANTO TERMICO CIVILE (31 kW a metano)

WALLY1 - VIA COSTIERA 27/C

EMISSIONE N. IT1C – CALDAIA (24,3 kW a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

MTG2 - VIA ANSALDO 9/B

EMISSIONE N. E1B – ASPIRAZIONE ALLESTIMENTO - MTG2

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto con pressostato differenziale

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	14	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

MTG3 - VIA ANSALDO 11

EMISSIONE N. E1A – ASPIRAZIONE ALLESTIMENTO - MTG3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto con pressostato differenziale

Portata massima	40.000	mc/h
Altezza minima	9	m
Durata	14	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2A – LAVAGGIO ATTREZZATURE – RITOCCHI VETRORESINA

Impianto di abbattimento: filtri a pannelli

Portata massima	6.000	mc/h
Altezza minima	9	m
Durata	14	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3A – SALDATURA

Portata massima	2.000	mc/h
Altezza minima	9	m
Durata	14	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

WALLY1 - VIA COSTIERA 27/C

EMISSIONE N. E1C – ASPIRAZIONE ALLESTIMENTO - WALLY1

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	38.000	mc/h
Altezza minima	12	m
Durata	14	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

WALLY2 - VIA ANSALDO 15

EMISSIONE N. E1D – ASPIRAZIONE ALLESTIMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	14	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

2. I consumi mensili di materie prime contenenti composti organici volatili, di seguito dettagliati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 12. Tali consumi non devono essere superiori a quanto di seguito indicato:

Tipologia di materia prima	Consumo annuo massimo dello stabilimento (kg/anno)
acetone per la pulizia delle attrezzature	1.360
acetone per la pulizia delle superfici dei prodotti	340
altri diluenti, solventi, distaccanti e distaccanti per la pulizia delle superfici dei prodotti	2.000
gelcoat-resine	15.200
stucchi	10.100
siliconi e adesivi	11.400
prodotti vernicianti e catalizzatori	1.290

3. Il gelcoat e le resine poliestere, pronte all'uso, dovranno avere un contenuto di stirene non superiore al 35% in massa.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. E1D WALLY2 – Via Ansaldo 15** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. E1D_WALLY2 – Via Ansaldo 15**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione N. E1D WALLY2 – Via Ansaldo 15** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un**

mese dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate ed il range di valori di perdita di carico ottimali per l'utilizzo del filtro a manica installato sull'emissione N. E1D (necessari per la verifica del suo corretto funzionamento anche da parte degli organi di vigilanza).

9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1A, E2A, E3A, E1B, E1C ed E1D** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E1A, E2A, E1B, E1C** e sull'**emissione nuova E1D** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 12.
11. A fronte di segnalazioni di maleodoranze accertate da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo, Arpae S.A.C. potrà richiedere la presentazione dello studio dell'impatto odorigeno indotto nell'area derivante dagli impianti della Ditta, così come previsto dalla Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae. Se necessario Arpae S.A.C., in accordo con Sindaco e AUSL, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, attraverso un procedimento per l'aggiornamento della presente autorizzazione.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materie prime contenenti composti organici volatili, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 2;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1A, E2A, E1B, E1C, E1D**, così come richiesto al precedente punto 10.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA presentata dalla Ditta Ferretti SPA riguardante l'inserimento nel complesso produttivo Ferretti (Via Ansaldo 9/B e 11 e Via Costiera 27/C) di un nuovo stabilimento sito in via Ansaldo, 15 con nuova emissione E1D "Aspirazione allestimento – Wally 2";

Considerato che l'istanza di modifica riguarda anche alcune variazioni alle emissioni di seguito riportate:

- aumento della durata delle emissioni N. 1 "Aspirazione allestimento" (Via Ansaldo 9/B), N. 1 "Aspirazione allestimento", N. 2 "Lavaggio attrezzature – ritocchi vetroresina" (Via Ansaldo 11) dalle attuali 8 h/g a 14 h/g, e N. 3 "Saldatura" (Via Ansaldo 11) dalle attuali 2 h/g a 14 h/g;
- ridenominazione dei capannoni e relative emissioni;
- eliminazione delle emissioni autorizzate N. 2 "Lavaggio attrezzature manuali" (Via Ansaldo 9/B), N. 2 "Lavaggio attrezzature" e N. 3 "Saldatura" (Via Costiera 27/C).

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 con cui si attesta la previsione del rispetto dei valori limite assoluti di immissione acustica diurni ed i valori limite differenziali diurni riferiti ai ricettori esposti al rumore prodotto dallo stabilimento di proprietà della società FERRETTI S.p.A. sita in Via Ansaldo, 9b, 11, 15 e Via Costiera, 27/C Forlì (FC) e che il rispetto dei limiti non è subordinato alla presenza di particolari misure di mitigazione in essere;

Visto l'allegato C2 "Mappa con individuazione destinazione d'uso e area occupata e delle zone limitrofe" facente parte dell'istanza di AUA da cui si evidenziano gli edifici ad uso civile abitazione;

Considerato che dalla documentazione agli atti risulta che trattasi di attività svolta in periodo diurno ;

Visto il collaudo acustico agli atti riguardante il complesso comprendente Via Ansaldo 9/B, 11 e Via Costiera 27/C) valutato favorevolmente da Arpa e – Servizio Territoriale di Forlì con nota prot. 66605 del 21/06/2021;

Atteso che ad attività a regime necessita un aggiornamento del collaudo acustico dell'intero complesso comprensivo anche dello stabilimento di via Ansaldo, 15 ;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95.

PRESCRIZIONI:

1. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio dell'intero complesso;
2. ad attività avviata e/o regime e comunque entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, a verifica di quanto dichiarato dal TCA, dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico post operam nelle condizioni di massimo disturbo dell'intero complesso produttivo e presso tutti i ricettori e individuati nell'Allegato C2 "Mappa con individuazione destinazione d'uso e area occupata e delle zone limitrofe" facente parte dell'istanza di AUA; il risultato di tali misure, ovvero la verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, dovrà essere inoltrato all'Autorità competente tramite

una relazione a firma di tecnico competente in acustica, unitamente alla descrizione delle opere di contenimento acustico da adottare, qualora necessarie.

3. Qualora, gli esiti delle misure di cui al punto 2 dovessero evidenziare criticità acustiche presso il/i ricettore/i individuato/i, la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica, relativo alle opere di contenimento da attuare per ricondurre il rumore entro i limiti di legge, indicando anche i tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

AVVERTENZE:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore, ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o negli ambienti abitativi limitrofi dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013.
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita al Prot. Com.le 60931 del 17.06.2021 presentata dalla ditta Ferretti S.p.A. tesa ad ottenere la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale Det. Dir. n.959 del 04.04.2014 contenente nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Comune di Forlì, Via Ansaldo Giovanni n. 15;
- Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 13.09.2021 acquisita al Prot. Com.le 94815/21
- Visto il parere favorevole di HERA, acquisito al Prot. Com.le. 115415 del 04.11.2021;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo-procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e sistemi di trattamento:

Responsabile dello scarico:	Legale rappresentante pro-tempore della ditta Ferretti S.p.A.
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	via Ansaldo Giovanni, 15
Destinazione dell'insediamento:	Costruzione imbarcazioni da diporto e sportive
Classificazione dello scarico:	acque reflue industriali
Potenzialità dell'insediamento	6750 mc/anno (SA: 1430 mc/a; SB: 3610 mc/a; SC: 980 mc/a; SD: 730 mc/a)
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore statico/Disoleatore Owamat
Recettore dello scarico:	fognatura nera "tipo A"

1. Nella rete fognaria nera di **Via Ansaldo** sono ammessi gli scarichi così definiti:
SA - stabilimento MTG3 Via Ansaldo, 11: **Vasca di collaudo 1 e condense un compressore;**
SB - stabilimento MTG2 Via Ansaldo, 9/b: **Mensa aziendale e condense un compressore;**
SD - stabilimento Wally2 Via Ansaldo, 15: **Condense due compressori.**
Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
2. Nella rete fognaria nera di **Via Costiera** sono ammessi gli scarichi così definiti:
SC - stabilimento Wally1 Via Costiera, 27/c: **Vasca di collaudo 2;**
Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 **All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
4. Le operazioni di **svuotamento delle vasche di collaudo barche**, da effettuarsi di norma una volta all'anno e mai contemporaneamente, potranno avvenire con una portata massima pari a **5 l/sec**, da garantire tramite apposizione di lente tarata o altro sistema equivalente da concordare con i competenti uffici Hera.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile, su tutti i terminali di scarico;
disoleatori Owamat (sulle linee di scarico delle condense dei compressori);
degrassatore statico lt 20.000 (sulla linea di scarico delle acque reflue della mensa aziendale);
misuratori di portata (sulle linee di scarico delle condense dei compressori) approvati e piombati da Hera;
pozzetti/punti di prelievo (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
6. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 5 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione
7. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
9. HERA ed Arpae possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
11. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha

effetto immediato dal momento della prima comunicazione e gli eventuali reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

12. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
13. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.Lgs 59/2013
14. La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
15. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
16. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, a HERA, Arpa e Comune di Forlì, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e le matricole dei misuratori di portata installati.**
17. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.